

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 20 febbraio 2026

OGGETTO: SENTENZA SU RICORSO D'URGENZA N. 15/2026 PROPOSTO DALLA BLACK MAMBA CISANO ASSOCIAZIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE CON C.U. N. 124 FRL 16.02.2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia FIP così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Sebastiano Campisi (Vice Presidente) – Avv. Elena Celeste (Membro)

PREMESSO CHE

- In data 18.02.2026 alle ore 18.51 BLACK MAMBA CISANO ASSOCIAZIONI ha inoltrato reclamo d'urgenza ex art. 97 del Regolamento di Giustizia avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Regionale con C.U. n. 124 DEL 16.02.2026, relativamente alla gara N. 7956 del 15.02.2026, campionato 2DM;
- La Corte Sportiva d'Appello adita ha fissato udienza da remoto per il giorno 20.02.2026 ore 14.00;
- La Corte Sportiva d'Appello ha provveduto alla regolare comunicazione della data di fissazione udienza, contenente l'invito a comunicare l'utenza telefonica del responsabile che avrebbe partecipato alla predetta udienza;
- Il giorno 20.02.2026 ad ore 14.20 nessuno è comparso per la società reclamante;
- la Corte Sportiva d'Appello ha constatato che la reclamante, nonostante l'invito, non ha fornito l'utenza telefonica ove essere contattati.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello, in via preliminare deve esaminare l'ammissibilità del gravame stesso. Come esposto in premessa, la reclamante ha depositato il reclamo d'urgenza avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 124 del 16.02.2026 in data 18.02.2026 alle ore 18.51, e, pertanto, oltre il termine di cui all'art. 97 del Regolamento di Giustizia FIP.

Orbene, tale norma, rubricata "Reclamo d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello", al comma 2 testualmente recita: **"[2] Il reclamo deve pervenire alla Corte Sportiva di Appello, a pena di inammissibilità, entro le 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare"**.

Nel caso di specie, è pacifico che la reclamante ha inoltrato il reclamo tardivamente, ovvero oltre il termine di cui alla citata norma, pertanto oltre il giorno 17.02.2026 ore 14.00.

L'impugnazione proposta, pertanto, stante il dettato di cui all'art. 97, comma 2 Regolamento di Giustizia deve essere dichiarata inammissibile.

L'inammissibilità del reclamo comporta, pertanto, l'assorbimento e la conseguente irrilevanza dell'esame nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto da BLACK MAMBA CISANO ASSOCIAZIONI in data 18.02.2026 e, per l'effetto, conferma integralmente i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. N. 124. Dispone l'incameramento dell'intero contributo per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per le successive comunicazioni e adempimenti.

Milano, li 20 febbraio 2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.